SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 1968

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICHELONI, POLLASTRI, TURANO e RANDAZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2008

Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo dei passaporti ai cittadini italiani residenti all'estero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di apportare alcune significative modifiche alla disciplina vigente in materia di rilascio e rinnovo del passaporto a favore dei cittadini italiani che risiedono in Stati esteri.

L'intervento si rende necessario per superare il differente trattamento esistente tra cittadini italiani residenti all'estero, ad alcuni dei quali è riconosciuta la totale esenzione dal pagamento delle tasse per il rilascio o il rinnovo del passaporto, mentre a molti altri tale beneficio, seppure con diverse motivazioni, viene precluso.

Il differente trattamento è riconducibile al combinato disposto dell'articolo 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, con il quale si individuano i soggetti esenti da tasse per il rilascio o il rinnovo del passaporto e dell'articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, con il quale si definisce emigrante ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere parenti già emigrati a scopo di lavoro.

Tenuto conto che l'articolo 19 della legge n. 1185 del 1967 riconosce l'esenzione dal pagamento della tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto a coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, appare evidente che tutti i cittadini italiani residenti all'estero che svolgono lavori diversi dal «lavoro manuale» sono esclusi dal beneficio dell'esenzione.

Nel merito, pertanto, con il presente disegno di legge si propone la rimozione del differente trattamento previsto dalla normativa vigente e si stabilisce che a decorrere dall'anno 2008, la tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, dovuta da tutti cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), sia fissata in misura pari a quella prevista per il rilascio della carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti in Italia.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge. XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina sul rilascio e rinnovo del passaporto)

- 1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma dell'articolo 9, le parole: «a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)»;
- b) al primo comma dell'articolo 19, la lettera a) è abrogata;
- c) dopo il primo comma dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2008, la tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'AIRE, è fissata in misura pari a quella prevista per il rilascio della carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti in Italia».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del pro-

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gramma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.